



**COMUNE DI BRUINO**  
Città Metropolitana di Torino

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE  
ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCHIERE PER UOMO E  
DONNA ED ESTETISTA***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 27/11/1995

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 27/11/2002

Depositato nella Segreteria Comunale alla libera visione del pubblico dal 08/04/2003  
al 23/04/2003

**Modifiche in vigore dal 01/05/2003**

## ***ARTICOLO 1 (Oggetto del Regolamento)***

Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, sono disciplinate dalla Legge 14 Febbraio 1963 n. 161 modificata dalla Legge 23 Dicembre 1970 n.1142, dalla Legge 4 Gennaio 1990 n. 1, dalla L.R. 9/12/1992 n. 54 e dalle disposizioni del presente Regolamento; tra le attività sopra elencate sono compresi tutti gli istituti di bellezza o simili esercitate in luogo pubblico o privato ( reparti di alberghi, hotel, ospedali, case di cura, palestre, piscine, centri medici specializzati, anche presso convivenze o su proprietà particolari FF.SS., aeroporti, porti di navigazione aerea, lacustre, fluviale, ecc.) comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica d'impresa (individuali o societarie, di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività.

Con il termine "barbiere" si designano le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli e della barba ed ogni altro servizio complementare che non comporta modifiche allo stato naturale del capello.

Con il termine "parrucchiere per uomo e donna" si designano le attività esercitate indifferentemente su uomo e donna relative al taglio dei capelli, l'acconciatura degli stessi, l'applicazione di parrucche, il taglio della barba, la manicure e la pedicure esclusivamente estetica ed ogni altro servizio complementare ad esclusione di quelli compresi nell'attività di estetista: tale termine equivale a quelli di "acconciatore maschile e femminile", "acconciatore unisex", "acconciatore maschile", "acconciatore femminile", "parrucchiere per signora", "parrucchiere per uomo", "parrucchiere", "pettinatrice" e dizioni similari.

Con il termine "estetista" si designa l'attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi esistenti; tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 4 Gennaio 1990 secondo quanto previsto dal punto 1 dell'art.10 della medesima legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 Ottobre 1986 n. 713; sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Sono comunque soggette al presente regolamento e pertanto a preventiva autorizzazione, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.R. 54/92, le attività svolte anche con l'utilizzo esclusivo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui al suddetto allegato A alla L. 1/90, ivi compresi il bagno turco e quelle finalizzate al dimagrimento e i solarium. Le attività di solarium dovranno rispettare le prescrizioni ex D.P.G.R. n. 78/99 e successive modifiche ed integrazioni.

## ***ARTICOLO 2 (Commissione comunale per la disciplina delle attività di barbieri, parrucchiere per uomo e donna ed estetista)***

E' costituita la Commissione Consultiva per la disciplina delle attività di barbieri, parrucchiere per uomo e donna, estetista e mestieri affini ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970 n. 1142, composta come segue:

Sindaco o suo delegato che svolge funzioni di Presidente;

- n. 3 rappresentanti effettivi delle Associazioni Provinciali degli Artigiani in rappresentanza delle categorie dei barbieri e dei parrucchieri per uomo e donna;
- n. 2 rappresentanti effettivi delle Associazioni Provinciali degli Artigiani in rappresentanza della categoria estetista;
- n. 3 rappresentanti effettivi dei Sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi;
- n. 1 rappresentante effettivo della Commissione Provinciale per l'Artigianato o in sua assenza un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune;
- il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;

Funge da Segretario il Segretario Comunale o suo delegato.

La designazione dei componenti da parte delle Associazioni Artigiane e dei Sindacati dei Lavoratori deve essere comunicata al Sindaco entro trenta giorni dalla relativa richiesta; in caso di omessa designazione di alcuni membri il Sindaco assegna un ulteriore termine di trenta giorni per provvedervi; decorso anche quest'ultimo termine, si provvede ugualmente alla nomina dei membri già designati e all'individuazione degli eventuali soggetti mancanti, scelti dalla Giunta Comunale tra gli operatori locali del settore e delle categorie da rappresentare.

La Commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, in merito a:

- la redazione del Regolamento e sue modifiche;
- ogni altra questione riguardante la categoria per cui si ritenga opportuno procedere alla sua convocazione.

La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale e resta in carica cinque anni; i suoi membri possono essere rieletti.

La riunione della Commissione è valida se sia presente un numero di membri pari ad almeno la maggioranza assoluta dei componenti.

La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I componenti della Commissione possono essere sostituiti, nel corso del quinquennio e per il restante periodo di validità della Commissione, a seguito di dimissione o di morte, o per decadenza pronunciata nel caso non partecipino alle riunioni senza giustificato motivo per tre volte consecutive; in caso di sostituzione, la designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva designato il membro sostituito.

### ***ARTICOLO 3 (Modalità di svolgimento dell'attività)***

Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.

Tali attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionale esclusivamente al domicilio del cliente o presso il cliente da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione, o da loro dipendente incaricato, purché ciò avvenga in normale orario di lavoro e che si dia prova che il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso il laboratorio.

Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso enti, istituti, uffici, ospedali, alberghi, hotel, centri commerciali, sedi o distaccamenti delle FF.AA: e simili, sempreché siano dotati di apposita autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi del presente Regolamento e siano locali ad uso esclusivo dell'attività.

Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte dell'Autorità competente nei locali adibiti all'esercizio dell'attività; detti locali devono, comunque, essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, e muniti di idoneo servizio igienico.

Le attività di cui al presente Regolamento esercitate temporaneamente, in sede diversa da quella autorizzata, o da parte di soggetti non in possesso dell'Autorizzazione amministrativa comunale, a titolo di dimostrazione di prodotti di cosmesi o altro, o in occasione di manifestazioni o fiere anche a fini di lucro, sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa, da rilasciarsi a norma del presente Regolamento (con esclusione del requisito della distanza minima tra esercizi e della superficie minima dei locali), con istanza al Sindaco, da presentarsi almeno 10 giorni prima dell'evento, a condizione che le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso della relativa Qualifica professionale.

In occasione di manifestazioni organizzate da Enti o Associazioni a scopo umanitario, è sufficiente una comunicazione al Sindaco da parte degli interessati, fatto salvo il possesso del requisito indicato al comma precedente.

Tali prescrizioni non si applicano per ogni iniziativa strettamente legata all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli Enti e dalle associazioni del comparto; i barbieri ed i parrucchieri per uomo e donna nell'esercizio delle loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico così come previsto dal comma 2 dell'articolo 9 della legge 4 gennaio 1990 n.1.

Le imprese esercenti le attività disciplinate dal presente Regolamento possono cedere i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, senza l'obbligo di iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio ed in assenza di autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971 n.426.

#### ***ARTICOLO 4 (Autorizzazioni rilasciabili alla stessa impresa, presenza di attività diverse nel medesimo esercizio, società infrasettoriali)***

Ad una stessa impresa individuale avente i requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985 n.443, non possono essere rilasciate più autorizzazioni se relative ad esercizi posti in luoghi diversi.

In deroga al comma precedente, il Comune può tuttavia rilasciare ad una stessa impresa una ulteriore autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento presso una convivenza a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa e che tale attività sia diretta da persona in possesso della relativa qualificazione professionale.

Ad una stessa società avente i requisiti di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443 il numero di autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore al numero dei soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.

Ad una stessa società non avente i requisiti di cui alla Legge 8 Agosto 1985 n. 443 possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualificazione professionale; in questo caso sull'autorizzazione amministrativa di cui ai seguenti articoli dovrà essere indicato il nome della persona incaricata della direzione dell'azienda.

Ad una stessa persona non è possibile ricondurre più di una autorizzazione amministrativa.

Tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio con il possesso di un'unica autorizzazione amministrativa.

In deroga ai commi precedenti, presso le convivenze, previo parere dei competenti Servizi Sanitari, lo stesso locale può essere adibito all'esercizio delle attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna congiunta a quella di estetista.

L'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista cui rispettivamente ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del presente Regolamento può essere svolto previo rilascio di un'unica autorizzazione a condizione che il titolare o soci siano in possesso delle relative qualificazioni professionali per coprire le attività; il possesso di distinti e separati ambienti in questo caso viene richiesto solo se l'autorizzazione amministrativa concerne l'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna congiunta a quella di estetista; nel caso in cui per recesso dei soci o per altra causa venissero a mancare le qualificazioni per la copertura delle attività, l'autorizzazione deve essere adeguata di conseguenza.

#### ***ARTICOLO 5 (Autorizzazione amministrativa)***

L'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 1 è soggetta ad apposita autorizzazione amministrativa, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

L'autorizzazione è rilasciata dal Comune, sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento:

a) della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione oppure del direttore dell'azienda, così come previsto dall'articolo 2 della legge 14 Febbraio 1963

n. 161 modificata dalla Legge 23 Dicembre 1970 n. 1142, e dalla Legge 4 Gennaio 1990 n. 1 per ciascuna delle attività che si intendono esercitare.

b) della idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati.

### ***ARTICOLO 6 (Criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere uomo e donna, estetista)***

Le autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista possono essere rilasciate solo ed unicamente nel rispetto di una distanza minima fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità di popolazione residente e fluttuante ed al numero di addetti in esercizio.

Tale distanza viene determinata entro il 31 marzo di ogni anno tenendo conto dei seguenti fattori numerici:

- a) superficie abitata della zona o del comune;
- b) relativa popolazione della zona o del comune;
- c) numero degli addetti in attività della zona del comune;
- d) numero di addetti ritenuti necessari nella zona o nel comune.

La popolazione di riferimento è quella residente nel Comune o in ciascuna zona al 31 dicembre dell'anno precedente. Sono considerati addetti:

- a) il titolare;
- b) i soci che prestano la loro opera qualificata in caso di società aventi i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985 n. 443;
- c) i familiari coadiuvanti con almeno due anni di attività;
- d) i dipendenti qualificati con almeno due anni di attività.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, deve essere inviata agli uffici comunali competenti una dichiarazione, su apposito modulo, relativa all'esercizio con indicazioni del numero degli addetti in attività alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Per numero di addetti ritenuti necessari nella zona o nel comune si intende il numero degli operatori che sono ritenuti oggettivamente necessari per garantire il servizio alla cittadinanza; tale fattore indicativo tuttavia non può essere considerato indice di contingentamento delle autorizzazioni poiché è da considerarsi solo ed unicamente un dato indicativo da applicarsi nella formula successiva che determina la distanza minima necessaria tra esercizio ed esercizio della stessa categoria.

Il numero degli addetti necessari in relazione alla popolazione è di:

- a) 1 addetto ogni 1200 persone per l'attività di barbiere;
- b) 1 addetto ogni 800 persone per l'attività di parrucchiere per uomo e donna;
- c) 1 addetto ogni 1500 persone per l'attività di estetista.

La distanza minima di cui al primo comma corrisponde al lato dell'area di influenza di ciascun tipo di esercizio; quest'ultima si determina dividendo la superficie abitata di riferimento per il numero di esercizi che si ritiene necessario in relazione alla popolazione ed alle caratteristiche occupazionali degli esercizi in attività; tale numero è dato dal rapporto tra il numero di addetti necessari, di cui al

comma precedente e la media degli addetti per esercizio in attività; in concreto la distanza predetta è data dalla seguente formula:

$$\text{distanza minima} = \frac{\text{superficie abitata della zona in mq.}}{\frac{\text{n}^\circ \text{ abitanti della zona}}{\text{n}^\circ \text{ abitanti per addetto}} \cdot \frac{\text{n}^\circ \text{ addetto in esercizio}}{\text{n}^\circ \text{ esercizi in attività}}}$$

Tale formula non si applica nei casi previsti al seguente art. 8 .

La distanza minima per ciascun tipo di attività e per ogni zona è determinata dal Dirigente entro il 31 marzo di ogni anno e si applica alle autorizzazioni rilasciate dopo tale data; alle autorizzazioni rilasciate entro il 31 marzo si applicano le distanze stabilite per l'anno precedente.

La distanza minima deve sussistere da ogni esercizio in possesso di una autorizzazione amministrativa per l'esercizio di una o più attività descritte distintamente ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del presente Regolamento.

Le disposizioni relative alle distanze non si applicano con riferimento all'esercizio delle attività di parrucchiere e di estetica all'interno di alberghi, discoteche, centri commerciali, istituti di ricovero, ospedali, caserme, case di cura, istituti di pena e convivenze.

#### ***ARTICOLO 7 (Criterio di misurazione delle distanze)***

La distanza minima, determinata a norma del precedente articolo, è accertata in metri lineari seguendo il più breve percorso pedonale tra metà ingresso della sede richiesta e quello dell'esercizio avente la medesima tipologia, anche se ubicato in altra zona; si considerano esercizi con medesima tipologia quelli autorizzati a svolgere in tutto o in parte le attività oggetto della richiesta.

#### ***ARTICOLO 8 (Criteri per il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento degli esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista)***

L'autorizzazione al trasferimento delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista nell'ambito del territorio comunale è condizionata al rispetto dei requisiti igienico sanitari ed al rispetto di una distanza tra la nuova sede e l'esercizio più vicino con la medesima tipologia non inferiore a 20 metri.

E' inoltre consentito il trasferimento temporaneo per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile di sei mesi in sei mesi, ad una distanza inferiore in qualunque parte del territorio comunale in caso di lavori di ristrutturazione, manutenzione, ecc, dell'esercizio, ovvero in caso di forza maggiore o per altri gravi motivi, temporanei, da documentare.

Le richieste di autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi per l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e per i trasferimenti di quelli

esistenti, nei Centri Commerciali sono accolte salvo il rispetto delle norme stabilite dal presente Regolamento.

### ***ARTICOLO 9 (Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività)***

Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, per le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, ecc.):

a) barbieri e parrucchieri per uomo e donna, mq. 10 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce " posto di lavoro " ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;

b) estetisti mq. 14.

Per l'esercizio delle attività di estetista e dei mestieri affini, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa.

Nel caso di subingresso, quale che sia il tipo di attività esercitata, l'esercizio dovrà essere eventualmente adeguato al fine del rispetto delle superfici minime di cui il primo comma e dei requisiti igienico sanitari di cui all'articolo 10 e seguenti.

### ***ARTICOLO 10 (Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti)***

I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono avere i requisiti dimensionali igienici ed impiantistici di seguito indicati:

1) I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono avere:

a) un' altezza non inferiore a m.3 (D.P.R. 303/56). Oltre ai requisiti generali, le pareti divisorie interne di box o cabine devono essere d'altezza non inferiore a m.2, la distanza tra parete e soffitto non inferiore a m. 0,50, l'ampiezza tale da garantire idonei spazi di movimento, secondo l'attività svolta all'interno e l'ingombro rappresentato dalle attrezzature. I box dovranno essere dotati di lavabo e d'acqua calda e fredda

b) in tutti i locali deve essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria in caso di spandimento di sostanze tossiche volatili;

c) la superficie areo-illuminante non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento; l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte dell'A.S.L. competente. Dove l'illuminazione naturale sia insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere all'illuminazione artificiale (D.P.R. 303/56, art.10);

2) i servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Sono ammessi, in particolari casi (es: Centro Storico) anche servizi igienici esterni all'edificio, in comune con altre attività, sottoposti ad autorizzazione del Servizio di Igiene e Sanità pubblica della A.S.L. competente. Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni: pavimento ricoperto di piastrelle greIFICATE e comunque perfettamente solide ed



impermeabili; le pareti ricoperte di piastrelle fino a metri 1,50. I suddetti locali dovranno essere dotati di lavandino e di W.C. e, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività di barbiere e parrucchiere, di antilatrina ventilata con porta a chiusura automatica.

3) Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa, ed in particolare devono essere certificati con apposita dichiarazione di conformità prevista dalla Legge 5 Marzo 1990 n. 46.

4) Nel caso di locali interrati o seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno 1 lato completamente fuori terra e almeno di 1/8 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga alla A.S.L. competente per territorio ex art. 8 D.P.R. 19.3.1956 n. 303 e comunque devono esistere le seguenti condizioni:

a - separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità che non deve comunque superare il 75% nell'aria ambiente.

b - presenza di impianti di ventilazione forzata che garantiscano almeno 4 ricambi d'aria all'ora.

c - rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti.

d - impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.

5) Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori, i pavimenti e le pareti fino ad un'altezza di mt. 1,50 devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti ovvero da marmo per i pavimenti: le pareti possono anche essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, rigido e solidamente applicato fino a mt. 1,50, con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resino-plastico; gli angoli di raccordo tra le pareti e il pavimento devono essere preferibilmente arrotondati.

6) Nei locali di lavoro i lavandini fissi in maiolica o smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente, vanno installati su parete piastrellata fino a mt. 1.50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo, di mt. 0,30. Detti lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature. I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature. Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura. Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso il parrucchiere/barbiere stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

7) Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili debbono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro: tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque conservati in appositi recipienti nei suddetti locali che dovranno essere adeguatamente aerati per un facile e rapido cambio d'aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19 marzo 1956 n.303 art.18).

8) Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio a pedale, per la raccolta delle

immondizie. In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

9) Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio, di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoranti. Tutti gli esercizi devono essere dotati di armadietto contenente materiale per il primo soccorso sia chirurgico (tagli), sia medico (intossicazione, allergie, malori); dovrà anche essere disponibile un mezzo di comunicazione urgente per il soccorso medico.

10) Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna debbono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile. Gli schienali dei sedili devono essere muniti di appoggia capo, il quale deve essere ricoperto di carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni persona.

11) Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche:

a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;

b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in perfetto stato di nettezza;

c) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;

d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;

e) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;

f) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;

g) tutti gli attrezzi, occorrenti per l'esercizio delle attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua, devono essere disinfettati; la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come forbici o altri strumenti metallici deve eseguirsi a mezzo del calore o raggi ultravioletti; in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso; tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; i rasoi o gli altri strumenti monouso vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio; in ogni caso, tutti gli strumenti non a perdere devono essere accuratamente puliti e abbondantemente lavati con acqua oltre che essere immersi prima dell'uso nell'alcool denaturato a 70 gradi o disinfettante idoneo secondo le indicazioni del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. quale organo sanitario di vigilanza competente sul territorio.

h) gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;

i) in caso di puntura o di tagli accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta al controllo medico;

j) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia

spruzzata con soluzione alcoolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;

k) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;

l) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;

m) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e manipolati con l'utilizzo dei guanti monouso;

n) i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti e solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;

o) il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emissione di vapori o sostanze volatili secondarie deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 mt/sec alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;

p) durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;

q) gli strumenti riutilizzabili devono essere sterilizzati mediante raggi ultravioletti in appositi apparecchi; per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121°C per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170°C per due ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature, è possibile procedere alla disinfezione chimica; in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante, e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente; i prodotti consigliati possono essere i composti che liberano cloro, in particolar modo per la sua praticità la clorammina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di gr. 20 per litro, i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina.

r) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi;

12) Il titolare dell'autorizzazione segnalerà al Servizio di Igiene e Sanità pubblica casi o focolai, anche sospetti, di tigna o pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività. I titolari dell'autorizzazione devono segnalare altresì all'Organo di Vigilanza dell'A.S.L. eventuali danni derivati o riferibili all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici nei propri dipendenti (D.P.R. 1124/65).

13) Il personale di minore età o in condizione di apprendista deve essere sottoposto a visita ai sensi della legge 17.10.1967 n.977.

14) Le acque reflue provenienti dalle attività di parrucchiere pettinatrice o estetista debbono essere paragonate ad attività di prestazione di servizi e sono da considerarsi ai sensi dell'art. 14 - 2° comma, punto B della L.R. 26.03.1990 n.13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto articolo 14, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R. 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei Regolamenti emanati dall'ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

15) La dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria dei locali deve essere richiesta per l'apertura di nuovi esercizi, e per il trasferimento di quelli esistenti e ogni

qualvolta vengano a mutare le condizioni oggettive precedentemente accertate; in caso di subingresso la dichiarazione d'idoneità igienico sanitaria dei locali deve essere richiesta solo in caso in cui vengano a mutare le condizioni oggettive precedentemente accertate; il personale di vigilanza del servizio di Igiene e Sanità Pubblica potrà comunque effettuare periodiche ispezioni al fine di verificare il mantenimento delle caratteristiche di idoneità.

16) Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

### ***ARTICOLO 11 (Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, sui malati e sui deceduti)***

Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente Regolamento.

Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna possono esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiate per la particolare attività, e, quindi, previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente, purché svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati, sia quando l'ammalato è a domicilio, che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso dal direttore Sanitario.

Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.

Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose e, quindi, previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente, o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi autorizzati.

Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

### ***ARTICOLO 12 (Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio)***

Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico-sanitario ai seguenti requisiti:

a) - locali:

devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui all'art. 10, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino e al W.C.. Per le altre caratteristiche igieniche dei locali si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti.

b) - impianti igienico sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio: deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o di smalto o altro materiale riconosciuto

idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente, su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi dal lavabo di mt. 0,30.

I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo.

Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'art. 10 punti 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15 devono essere rispettate.

Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali entrata solo per quanto riguarda l'ingresso e i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico- sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione.

Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio.

### ***ARTICOLO 13 (Altre disposizioni igienico sanitarie)***

Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico-sanitari e le attrezzature.

Per tutti gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e da esso normati, verrà tollerato, per quanto attiene agli aspetti strutturali, lo stato attuale.

Tale tolleranza viene a cessare non appena si verificherà il trapasso della titolarità dell'esercizio.

### ***ARTICOLO 14 (Domande di nuove autorizzazione)***

Le domande tendenti ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi per lo svolgimento delle attività descritte di barbiere, parrucchiere per uomo e donna o estetista devono essere compilate sulla base dello schema allegato al presente regolamento ed in particolare devono essere riportate:

- a) generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale),
- b) ubicazione dell'esercizio da destinare all'attività (via e numero civico);
- c) descrizione dell'attività che il richiedente intende svolgere  
(barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista):

A tale istanza devono essere allegati:

- a) documento attestante il possesso della qualificazione professionale del richiedente ovvero dichiarazione attestante che la persona è già stata iscritta all'Albo

delle Imprese Artigiane per la medesima attività che si intende svolgere; nel caso di società la qualificazione professionale deve essere documentata dalla persona o dalle persone che assumono la direzione dell'azienda;

b) planimetria della zona nella quale si intende attivare l'esercizio; (non obbligatoria)

c) pianta planimetrica in scala dell'esercizio in duplice copia, sottoscritta dal richiedente, indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie e l'altezza;

d) ogni altra documentazione richiesta dagli Uffici competenti per motivi di interesse pubblico.

Dopo l'accoglimento della domanda e prima del rilascio dell'autorizzazione, gli interessati devono esibire un documento comprovante la definitiva disponibilità dei locali (copia del contratto di affitto o d'acquisto registrato, dichiarazione del proprietario, ecc.); la documentazione dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla notifica dell'avviso di accoglimento della domanda di rilascio dell'autorizzazione, pena l'archiviazione della domanda stessa:

In caso esistano domande di nuove autorizzazioni e di trasferimento, la Commissione darà la priorità alla domanda di trasferimento; a parità di richieste, vale la priorità nella presentazione della domanda.

### ***ARTICOLO 15 (Domande di trasferimento)***

Le domande tendenti ad ottenere il trasferimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere presentate secondo le modalità previste dall'articolo 14 .

Entro 120 giorni dalla notifica dell'avviso di accoglimento della domanda di trasferimento l'interessato deve produrre le documentazioni relative al comma 3 dell'articolo 14 unitamente all'atto formale di autorizzazione relativo al precedente esercizio.

L'inosservanza della scadenza di cui al precedente comma comporta l'archiviazione della domanda.

### ***ARTICOLO 16 (Subingresso per atto tra vivi)***

Le domande tendenti ad ottenere il subingresso per atto tra vivi nelle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere presentate secondo le modalità previste dall'articolo 14 e devono essere accompagnate dalla dichiarazione di rinuncia del dante causa .

Dopo l'accoglimento della domanda di subingresso e prima del rilascio dell'autorizzazione dovranno essere prodotte le documentazioni relative al 3° comma dell'articolo 14.

### ***ARTICOLO 17 (Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'autorizzazione)***

Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato possono richiedere, entro sei mesi dall'evento, l'intestazione dell'autorizzazione per il quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni anche in mancanza del requisito legale della qualificazione professionale purché venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata.

Decorso il quinquennio ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni l'autorizzazione decade di diritto salvo che l'intestatario non compri il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

### ***ARTICOLO 18 (Decadenza e revoca dell'autorizzazione - sospensioni temporanee - cessazioni dell'attività)***

L'autorizzazione di cui al precedente articolo 5 decade in caso di perdita, da parte del titolare, dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo articolo, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 17.

L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi previsti dal citato articolo 5;
- b) mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione;
- c) sospensione non autorizzata dell'attività per oltre 60 (sessanta) giorni.

L'autorizzazione in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico-sanitari viene sospesa fino alla eliminazione delle carenze riscontrate; i tempi di eliminazione delle suddette carenze saranno determinati di volta in volta in ragione della tipologia dei lavori di adeguamento o ripristino.

Il ripristino delle condizioni necessarie per il mantenimento dell'autorizzazione sanitaria sarà ordinato con provvedimento formale del Sindaco che, contestualmente assegnerà il tempo utile per il ripristino stesso.

Qualora, passato il suddetto termine, il titolare dell'autorizzazione non abbia provveduto all'esecuzione dei lavori ordinati, l'autorizzazione verrà immediatamente revocata.

Il Sindaco può, per comprovate necessità o per altri gravi motivi, prorogare di tre mesi il termine di attivazione dell'esercizio.

E' fatto obbligo di dare preventivamente comunicazione al Comune, nel caso di sospensioni temporanee dell'attività per un periodo superiore a tre giorni e fino a trenta.

Per periodi superiori a trenta giorni il Comune può autorizzare la sospensione dell'attività fino a tre mesi, eventualmente prorogabili di tre mesi, su richiesta dell'interessato per ragioni di necessità o per altri gravi motivi da documentare.

L'autorizzazione viene sospesa qualora venga accertato che l'esercizio effettua con continuità violazioni nell'orario dell'attività; in caso di recidiva viene revocata.

Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di inoltrare apposita denuncia al Sindaco entro il termine di trenta giorni dalla cessazione stessa restituendo l'autorizzazione formale in atto.

### ***ARTICOLO 19 (Comunicazione dei provvedimenti - effetti -)***

I provvedimenti del Comune sono comunicati per iscritto agli interessati.

I dinieghi in materia di autorizzazione devono essere motivati e notificati al richiedente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione richiesta, ovvero dalla data di presentazione dei documenti mancanti.

Le domande già respinte non costituiscono ragione di priorità per l'interessato, relativamente a successive analoghe domande fatte per lo stesso tipo di attività.

Nel caso tuttavia che un'autorizzazione concessa non sia stata attivata nei termini prescritti, subentra nella concessione il primo fra gli esclusi nell'elenco delle domande del mese al quale si riferisce la concessione decaduta.

### ***ARTICOLO 20 (Obbligo di esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe degli avvisi dell'autorità sanitaria)***

E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente Regolamento di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico l'autorizzazione dell'esercizio, le tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

Dovranno essere, altresì, ben visibili per il pubblico i prezzi dei prodotti di cui all'ultimo comma dell'articolo 3.



## ***ARTICOLO 21 (Calendario - orario di apertura e chiusura degli esercizi - Esposizioni obbligatorie )***

In ogni laboratorio per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna o estetista è obbligatoria l'esposizione al pubblico, oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, in modo ben visibile all'utenza anche a serranda chiusa, di:

- a) orario di apertura settimanale con indicato il giorno di chiusura infrasettimanale se effettuata ;
- b) calendario festività.

L'orario di apertura deve essere conforme a quanto stabilito con ordinanza del Sindaco, il quale potrà prevedere la possibilità di deroga alla chiusura festiva e/o infrasettimanale in occasione di manifestazioni, celebrazioni o in concomitanza con le aperture festive previste per gli esercizi commerciali.

La chiusura infrasettimanale è facoltativa e potrà essere effettuata in un giorno a scelta dell'operatore.

L'orario settimanale di apertura, la scelta di effettuare o meno il giorno di chiusura infrasettimanale e quale, ed ogni successiva variazione deve essere segnalata al Sindaco con apposito modulo.

Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico esercizio o in esercizi diversi con ingresso in comune, i titolari delle autorizzazioni debbono scegliere un unico tipo di orario fra quelli autorizzati per le diverse attività ed esporlo al pubblico a norma del comma precedente.

Fatte salve le deroghe di carattere particolare nella giornata di domenica ed in quella di chiusura infrasettimanale se effettuata, nonché nelle giornate di festività a carattere nazionale e nella giornata della festività Patronale comunale è obbligatoria la chiusura dei laboratori; la chiusura infrasettimanale se effettuata non è obbligatoria quando nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica.

Il Sindaco, inoltre, su richiesta motivata delle Organizzazioni Sindacali degli operatori del settore, maggiormente rappresentative sul territorio del Comune e sentita la Commissione comunale, può autorizzare la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi, per comprovate ragioni di necessità.

## ***ARTICOLO 22 (Vigilanza)***

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra Autorità competente possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'art.1.

## **ARTICOLO 23 (Sanzioni)**

L'inosservanza delle norme del presente Regolamento è punita con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, da applicarsi con le procedure previste dalla L. 689/91. L'esercizio dell'attività senza il possesso dei requisiti professionali prescritti dalla legge è punita, oltre che con la revoca dell'autorizzazione prevista dal 2° comma dell'art. 18 del presente regolamento, con la sanzione da € 516 a € 2.582. (Sanzione prevista dalla L.R. n. 54/92 art.13, inerente l'attività di estetista, che viene applicata, in virtù del presente regolamento, anche alle attività di barbiere e parrucchiere).

- 1) L'esercizio dell'attività senza la prescritta autorizzazione Comunale è punita, oltre che con l'ordinanza di cessazione dell'attività prevista al successivo comma del presente articolo, con la sanzione da € 516 a € 1.032. (Sanzione prevista dalla L. n. 1/90 art.12, inerente l'attività di estetista, che viene applicata, in virtù del presente regolamento, anche alle attività di barbiere e parrucchiere).
- 2) La violazione delle norme indicate agli artt. 20 e 21, è punita con la sanzione da € 25 a € 150, fatto salvo quanto previsto al comma seguente del presente articolo.
- 3) La violazione dei commi 7° e 8° dell'art. 18 (sospensione non autorizzata dell'attività) è punita con la sanzione da € 25 a € 150, fatto salvo quanto previsto dal 2° comma punto c) dello stesso articolo.
- 4) La violazione delle norme indicate all'art. 10 è punita con la sanzione da € 50 a € 300, fatto salvo quanto previsto al 3° comma dell'art. 18 ed al comma seguente del presente articolo.

Verranno inoltre adottate le seguenti sanzioni, oltre a quelle indicate nel 1° comma, per i casi di recidiva e in ordine di gravità:

- a) richiamo e/o diffida;
- b) chiusura temporanea dell'esercizio fino a un massimo di sei mesi;
- c) revoca dell'autorizzazione.

Il Sindaco ordina l'immediata cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza autorizzazione, dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Commissione Provinciale per l'Artigianato, e a tutti gli organi preposti al controllo.

## **ARTICOLO 24 (Disposizioni transitorie e finali)**

Coloro che alla data dell' 1/2/96 (entrata in vigore del presente Regolamento) sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere o di un'autorizzazione limitata all'esercizio dell'attività solo a soggetti di un unico sesso (parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, pettinatrice o dizioni similari) possono ottenere, in sostituzione l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna presentando apposita istanza .

Coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna o dizioni similari possono ottenere, in sostituzione, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere presentando apposita istanza .

Le attività in qualsiasi modo esercitate, qualsiasi sia la forma e la natura giuridica, che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento risultano utilizzare una delle attrezzature previste dall'elenco allegato alla Legge 4 Gennaio 1990 n.1 devono essere considerate soggette al presente Regolamento.

Entro novanta giorni dalla adozione del presente Regolamento, il Sindaco redigerà un elenco delle attività e delle imprese di cui al comma precedente ed inviterà il responsabile dell'attività o dell'impresa a documentare il possesso della qualificazione professionale di estetista prevista dalla Legge 4 Gennaio 1990 n.1; nel caso in cui le imprese o le attività esistenti non rispondano ai requisiti previsti dal presente Regolamento, il Sindaco provvede entro 120 giorni a fissare il termine massimo non superiore a 12 mesi per gli adeguamenti necessari.

Per l'attività di estetista le norme del presente Regolamento, della legge 14 Febbraio 1963 n.161 modificata dalla Legge 23 Dicembre 1970 n.1142, vengono integrate dalle norme previste dalla Legge 4 Gennaio 1990 n.1 e dalle successive Leggi Regionali in materia.

### ***ARTICOLO 25 (Abrogazione ed entrata in vigore)***

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito, così come stabilito dall'art. 25 dello Statuto Comunale.

Dalla data di entrata in vigore è abrogato il Regolamento Comunale per la Disciplina di barbiere, parrucchiere e mestieri affini, precedentemente approvato con provvedimento Consiliare.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento dovrà essere costituita la Commissione comunale di cui all'articolo 2 e di conseguenza è da ritenersi sciolta la Commissione attualmente in carica.

## **SOMMARIO**

ARTICOLO 1 (Oggetto del Regolamento).....	1
ARTICOLO 2 (Commissione comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista) .....	2
ARTICOLO 3 (Modalità di svolgimento dell'attività).....	3
ARTICOLO 4 (Autorizzazioni rilasciabili alla stessa impresa, compresenza di attività diverse nel medesimo esercizio, società infrasettoriali) .....	4
ARTICOLO 5 (Autorizzazione amministrativa) .....	4
ARTICOLO 6 (Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere uomo e donna, estetista) .....	5
ARTICOLO 7 (Criterio di misurazione delle distanze).....	6
ARTICOLO 8 (criteri per il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento degli esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista).....	6
ARTICOLO 9 (Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività).....	7
ARTICOLO 10 (Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti) .....	7
ARTICOLO 11 (Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, sui malati e sui deceduti) .....	11
ARTICOLO 12 (Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio).....	11
ARTICOLO 13 (Altre disposizioni igienico sanitarie).....	12
ARTICOLO 14 (Domande di nuove autorizzazioni).....	12
ARTICOLO 15 (Domande di trasferimento).....	13
ARTICOLO 16 (Subingresso per atto tra vivi).....	13
ARTICOLO 17 (Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'autorizzazione).....	14
ARTICOLO 18 (Decadenza e revoca dell'autorizzazione - sospensioni temporanee - cessazioni dell'attività).....	14
ARTICOLO 19 (Comunicazione dei provvedimenti - effetti -) .....	15
ARTICOLO 20 (Obbligo di esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe degli avvisi dell'autorità sanitaria).....	15
ARTICOLO 21 (Calendario - orario di apertura e chiusura degli esercizi - Esposizioni obbligatorie ).....	16
ARTICOLO 22(Vigilanza) .....	16
ARTICOLO 23 (Sanzioni).....	17
ARTICOLO 24 (Disposizioni transitorie e finali).....	17
ARTICOLO 25 (Abrogazione ed entrata in vigore).....	18

